



COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33010 - Sede Uffici Municipali in Feletto Umberto - Piazza Indipendenza n. 1

Cod. Fisc. 00461990301 - Tel. 577311 - Fax 570196

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25 luglio 2001)

ART. 1

PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Tavagnacco, attuando il disposto della L.R. 20/97 e del D.P.R. 616/1977, organizza il servizio di trasporto scolastico nella fascia della scuola Elementare e Media, quale intervento volto a concorrere all'attuazione di una effettiva generalizzazione del diritto allo studio, favorendo la frequenza scolastica degli alunni.

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire e alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

L'utilizzo del servizio si configura per il bambino come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

ART. 2

CRITERI ISPIRATORI

Il trasporto scolastico, per rafforzare le iniziative già attuate dall'Amministrazione a favore della sicurezza dei minori, deve essere uniformato ai seguenti criteri:

- a) maggior sicurezza possibile per i bambini che debbono poter raggiungere le fermate compiendo percorsi il più possibile sicuri. Le fermate ed i percorsi programmati ed approvati con apposito atto giuntale, devono essere tali da ridurre al minimo l'attraversamento di strade trafficate non controllate da semafori o strisce pedonali.
- b) maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti.

ART. 3

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico si svolge tramite punti di raccolta, per garantire la gestione economica e razionale dello stesso, e per ridurre al minimo il tempo necessario ai ragazzi per raggiungere la scuola dal punto di ritrovo.

Il servizio verrà gestito mediante appalto a Ditte specializzate.

In caso di esistenza di servizio pubblico di linea, il servizio di trasporto scolastico per le scuole medie non viene effettuato. Qualora il trasporto scolastico venga realizzato a mezzo di servizio pubblico di linea, l'onere dell'abbonamento farà carico all'Amministrazione Comunale.

ART. 4

BENEFICIARI DEL SERVIZIO

Hanno diritto ad usufruire del servizio, nei limiti delle risorse disponibili, gli alunni delle scuole Elementari pubbliche residenti nelle frazioni prive di struttura scolastica per accedere alla struttura scolastica di riferimento, nonché gli alunni delle scuole Medie pubbliche residenti nelle frazioni per accedere alla struttura del capoluogo.

Ulteriori estensioni al servizio potranno essere decise dalla Giunta comunale di concerto con il Responsabile del Servizio, qualora la frequenza in scuole non di zona corrisponda a scelte concordate tra Amministrazione Comunale e Dirigenti scolastici o in base ad altre motivazioni rispondenti ad interessi generali.

E' possibile estendere il servizio di trasporto scolastico anche per minori residenti al di fuori del territorio di Tavagnacco e frequentanti le scuole del Comune tramite apposite convenzioni con i Comuni limitrofi ai sensi del D.M. 31.01.1997 e della relativa circolare del Ministero dei trasporti n.23 d.d. 11.03.1997, successive modifiche ed integrazioni.

ART. 5 SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Per gli alunni portatori di handicap il servizio di trasporto scolastico viene erogato, qualora sia possibile, con i normali mezzi a disposizione senza particolari accorgimenti tecnici o supporti di personale ulteriore rispetto a quelli abitualmente previsti.

In tutti gli altri casi l'Amministrazione attiva, su richiesta degli interessati e nei limiti delle risorse disponibili, le procedure più idonee a garantire il trasporto dei soggetti svantaggiati, anche mediante la possibile erogazione di contributi economici.

ART. 6 PERCORSI ORARI E FERMATE

La Giunta Comunale con proprio provvedimento stabilirà:
i percorsi;

- le fermate, da individuarsi in luoghi che per le loro caratteristiche non comportino pericoli immediati rispetto al traffico veicolare e allo stato dei luoghi;
- l'orario dei percorsi.
- I luoghi di fermata terranno conto delle frazioni territoriali e le famiglie fruitrici del servizio saranno tenute ad accompagnare e riprendere i ragazzi nella località per loro stabilita.

Gli orari e i luoghi delle fermate verranno comunicati alle famiglie.

ART. 7 SERVIZIO DI ASSISTENZA

L'amministrazione comunale provvederà all'organizzazione di un servizio di accompagnamento alunni mediante apposito personale qualificato. Gli addetti a tale servizio avranno funzioni di sorveglianza sui mezzi di trasporto, di cura delle operazioni di salita e discesa, in particolare, di accertare la presenza dei soggetti autorizzati alla fermata stabilita, allorchè riconsegnano il minore al genitore o ad altro adulto.

ART. 8 SICUREZZA DEGLI ALUNNI

Il Comune adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza degli alunni dal momento della salita sui mezzi di trasporto al momento di ingresso nella scuola e dall'uscita della scuola alla riconsegna alle fermate, ferme restando le specifiche responsabilità e doveri del corpo docenti.

Gli alunni trasportati, a conclusione del viaggio di ritorno, devono essere riconsegnati esclusivamente ai genitori o a persona maggiorenne da questi espressamente delegata secondo modalità stabilite dall'Ufficio comunale competente.

Gli alunni non ritirati dal genitore o da altro adulto delegato saranno trattenuti sul mezzo di trasporto e portati, alla fine del percorso, all'Ufficio Polizia Municipale dove saranno custoditi sino all'arrivo del genitore o adulto consegnatario. Al ripetersi di tale inconveniente per cinque volte verrà applicata una penale nella misura di L. 100.000.=.

In casi di necessità, gli alunni della quarta e quinta elementare e delle scuole medie utenti del servizio, in considerazione del loro maggior grado di maturità ed autonomia, potranno essere lasciati alle fermate preventivamente stabilite e comunicate, senza che sia richiesta la presenza del genitore o di altra persona autorizzata, ma solo dopo che il

genitore abbia esplicitamente dichiarato che il ritorno a casa dell'alunno, dal momento della discesa dallo scuolabus, avviene a cura e sotto la piena responsabilità della famiglia. Il genitore dovrà anche dichiarare di essere a conoscenza della fermata e dell'orario di passaggio dello scuolabus.

In mancanza di quanto sopra la riconsegna dovrà avvenire secondo le modalità previste dai commi due e tre del presente articolo.

ART. 9 RICHIESTA DEL SERVIZIO

Gli aspiranti ad usufruire del servizio dovranno presentare domanda di iscrizione sugli appositi moduli distribuiti a cura dell'Ufficio Istruzione e Cultura.

Tale domanda dovrà essere presentata all'inizio di ogni anno scolastico. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da inoltrare all'Ufficio competente.

Con tale atto coloro che esercitano la potestà genitoriale dovranno indicare i soggetti eventualmente delegati al ritiro dei minori.

All'atto di iscrizione i genitori riceveranno copia del presente regolamento e lo sottoscriveranno per accettazione e presa visione assumendosi tutte le responsabilità connesse e conseguenti.

Possono essere ammesse iscrizioni oltre le scadenze fissate nei casi di particolari necessità.

ART. 10 RILASCIO TESSERINI

A coloro che saranno ammessi ad usufruire del servizio verrà rilasciato apposito tesserino.

Il tesserino di cui sopra dovrà essere esibito agli accompagnatori o all'autista per eventuali controlli.

In caso di smarrimento viene rilasciato il duplicato dietro presentazione di domanda.

ART. 11 COMPORTAMENTO A BORDO

Gli accompagnatori sono responsabili del corretto comportamento da parte degli alunni durante gli spostamenti. Il minore trasportato che arrechi disturbi agli altri bambini e/o al personale di servizio verrà ammonito verbalmente da parte del personale a bordo e al verificarsi di ripetute ammonizioni sarà compito dell'accompagnatore informare l'Ufficio comunale competente che provvederà a segnalare un tanto alla famiglia e agli organi scolastici e, se del caso, ad adottare gli opportuni provvedimenti.

ART. 12 OBBLIGHI DEI GENITORI

I genitori hanno l'obbligo di accompagnare e riprendere il figlio, personalmente o con altro persona di età idonea appositamente delegato, alla fermata indicata e nell'orario stabilito.

ART. 13 RINUNCIA AL SERVIZIO DA PARTE DEGLI UTENTI

Le famiglie che nel corso dell'anno decidono di rinunciare al servizio per la restante parte dell'anno scolastico, dovranno darne immediata comunicazione scritta, al competente ufficio comunale, al quale dovrà essere riconsegnato il tesserino.

ART. 14
RICHIESTE DI VARIAZIONE PROVVISORIA

Occasionalmente il genitore potrà richiedere che il proprio figlio venga consegnato a persona diversa da quella delegata o ad una fermata diversa da quella consueta.

Tale richiesta dovrà essere effettuata su modulo predisposto dall'Ufficio Istruzione e Cultura, con almeno due giorni di anticipo, e consegnata al personale incaricato dell'accompagnamento.

ART. 15
DANNI

Il personale di servizio dovrà segnalare all'Ufficio Istruzione e Cultura eventuali danneggiamenti dei mezzi da parte dei trasportati, nonché ogni comportamento che metta a rischio l'incolumità dei mezzi o dei trasportati, che sia lesivo della dignità di ciascuno o che rechi disturbo ad altri.

In seguito a tali segnalazioni l'Ufficio Istruzione e Cultura provvederà, se del caso, ad addebitare ai genitori dell'alunno eventuali spese di riparazione e/o eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente, oppure ad inviare ai genitori una lettera di richiamo. Nei casi di particolare gravità il Responsabile del servizio può, con provvedimento adeguatamente motivato e notificato alla famiglia, decidere l'esclusione temporanea o definitiva dell'alunno dal servizio.

ART. 16
CAUSE D'IMPEDIMENTO A SVOLGERE IL SERVIZIO

In caso di impossibilità ad eseguire il servizio o di necessità di variazioni di orario per ragioni tecniche, per scioperi od assemblee del personale, l'Amministrazione o l'Istituto scolastico si riservano di provvedere ad avvisare, le famiglie delle variazioni di orario del servizio.

In caso di impossibilità di assicurare il servizio sarà onere dei genitori o dei soggetti legittimati a provvedere al ritiro dei minori presso i singoli plessi scolastici.